

Allegato "A" STATUTO
"Associazione ABRUZZObnb"
Cod.Fiscale: 01834190678

Art. 1 - Denominazione – Requisiti dei soci – Sede

L'associazione di cui al presente Statuto è denominata "*Associazione Abruzzobnb*".

L'associazione è costituita tra tutti gli operatori del turismo che, all'interno della Regione ABRUZZO svolgono un'attività a conduzione familiare mettendo a disposizione del turista un alloggio informale presso la propria abitazione, nel rispetto delle regole stabilite in materia dalle leggi statali e regionali. Tale tipo di accoglienza è comunemente noto come Bed & Breakfast.

Trattasi di un'associazione non commerciale, apolitica, con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, oltre che dal presente Statuto.

Essa riunisce i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo Statuto per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2 - Scopo - Oggetto

L'associazione non ha fini di lucro e si propone di tutelare i diritti e le legittime aspettative degli associati, anche assumendo la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche ed ai soggetti privati, essendo propria finalità quella di individuare i problemi del settore, nella specificità del territorio delle quattro province della Regione Abruzzo, e collaborare alla loro soluzione. A questi fini l'Associazione si propone come centro di scambi culturali e di relazioni nell'ambito della promozione del turismo alternativo e sostenibile, della promozione, della conoscenza della Regione Abruzzo, dei suoi costumi, della sua storia e dei possibili percorsi storico-culturali ed enogastronomici per la sensibilizzazione delle tematiche di educazione allo sviluppo sostenibile della comunità.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione, direttamente e/o attraverso la sua struttura organizzativa, opera nei seguenti ambiti di attività:

- il libero e completo sviluppo della personalità, di tutte le sue facoltà espressive, morali e sociali, culturali ed artistiche, attraverso la parola, lo scritto, l'informatica ed ogni altro mezzo;
 - ideare, elaborare, organizzare, anche con il supporto di terzi o per conto di terzi, manifestazioni musicali, teatrali di prosa e liriche, cinematografiche, audiovisive e di arti figurative, con particolare riguardo a quelle manifestazioni atte a presentare le realtà d'Abruzzo sia culturali che commerciali (attività di presentazione di percorsi e luoghi culturali e prodotti speciali del territorio d'Abruzzo); nonché organizzare corsi specifici e laboratori inerenti gli scambi culturali internazionali di elevata qualità (corsi di lingua, corsi di cucina e di conoscenza del cibo, corsi di storia e geografia locale).;
 - ideare, elaborare e produrre progetti inerenti il campo sociale, paesaggistico, turistico, artistico, concerti musicali, spettacoli teatrali, nonché organizzare corsi specifici e laboratori inerenti a quanto sopra;
 - riconoscere ed incentivare le risorse culturali locali, offrendo spazi ed occasioni dove si possa esprimere la propria creatività e confrontare le proprie esperienze, valorizzando la cultura come veicolo d'incontro, d'aggregazione e di socializzazione contribuendo a contrastare e prevenire forme di isolamento e disagio sociale;
 - organizzare conferenze, convegni, seminari di ricerca, tavole rotonde, mostre e dibattiti in tutti i campi che rientrano negli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - organizzare viaggi, seminari, ecc.;
 - promuovere attività di tipo didattico, oltre che scambi di informazione, di materiale, di esecuzione con enti pubblici e privati, persone e scuole;
 - promuovere, attuare e gestire servizi di formazione professionale, ed ogni altra attività ed iniziativa di utilità e di solidarietà sociale a favore dello sviluppo della comunità;
 - promuovere e valorizzare le tradizioni del patrimonio storico e artistico del territorio.
- Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, folcloristiche e culturali;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;
- organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell'associazione;
- organizzare gite ed escursioni solamente se strettamente inerenti all'attività istituzionale;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 3 - Adesione all'Associazione

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associate le attività di bed & breakfast a conduzione familiare, purché rispondano ai requisiti necessari per l'adesione, di cui al precedente art. 1, L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci. La domanda deve contenere i dati identificativi della struttura.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione autorizzativa dell'attività svolta rilasciata dal Comune di competenza. Dalla domanda dovrà altresì risultare l'impegno scritto del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'adesione viene ratificata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. All'atto dell'ammissione il richiedente, previo versamento della quota associativa annuale, acquisirà la qualifica di socio mediante iscrizione nel Libro dei Soci.

L'eventuale provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere motivato.

Art. 4 - Obblighi e caratteristiche degli Associati

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio alle finalità, ai valori e all'immagine dell'associazione il Consiglio Direttivo potrà valutare ed eventualmente applicare l'esclusione dall'Associazione.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota sarà determinata annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il mese di Marzo di ogni anno o all'atto dell'ammissione.

I Soci possono essere di tre tipi: Soci ordinari, Soci fondatori e Soci onorari.

Sono Soci ordinari dell'Associazione gli associati che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I soci ordinari si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci fondatori i soci ordinari sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'Associazione. Ciascuno di essi verserà la quota annuale stabilita dall'Assemblea.

Sono Soci onorari persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Non votano nelle Assemblee, possono essere convocati nel Consiglio direttivo ma solo per pareri consultivi.

Art. 5 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 1 dello Statuto o per recesso del socio o per esclusione del socio per effetto di una deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il socio può recedere in ogni tempo dall'associazione con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, né all'abbuono di quelli dovuti per l'anno in corso. Il Consiglio Direttivo prende atto della richiesta di recesso con propria delibera. L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
 - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
 - che non rispetti i requisiti stabiliti dalla "Carta dell'ospitalità" adottata dall'Associazione.
- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art. 6 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito dalle quote associative e dai proventi delle cessioni di beni e servizi, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune è indivisibile. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e fatti salvi i rimborsi per attività del singolo socio, a scopi statutari, preventivamente autorizzate dal Direttivo ovvero in caso di piccole spese autorizzate dal Presidente e poi ratificate dal Direttivo.

Art. 7 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato ed eventualmente riportato nella parte riservata del sito, se istituito.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 9 -L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione di dette Assemblee deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nella bacheca internet del sito associativo (a decorrere da quando sarà istituita) almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo della riunione, la data e l'orario. Il medesimo avviso deve essere inviato via mail a tutti gli indirizzi elettronici conosciuti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario, scelto anche tra i non soci, che dovrà redigere il verbale. Il Presidente ed il Segretario sottoscriveranno il verbale dell'Assemblea e ne daranno pubblicità mediante affissione nella bacheca internet del sito associativo, in mancanza il verbale sarà inviato via email a tutti soci.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati che risultino iscritti al libro soci da almeno un mese e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato può

essere rappresentato con delega scritta da un altro associato o da un membro della propria famiglia. Ogni associato, peraltro, non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea ordinaria dei Soci ha i seguenti poteri:

- nomina il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi dovuti dagli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali Regolamenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza e col voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di 5 persone nominate dall'Assemblea ordinaria e sarà composto da almeno 1 referente per Provincia.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere. Qualora non emerga all'interno del Consiglio Direttivo una figura con le necessarie competenze, il Tesoriere potrà essere nominato tra gli associati oppure potrà essere stipulato un contratto con un consulente esterno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché una sintetica descrizione degli argomenti all'OdG.

La sede dove si svolgerà la seduta del Consiglio Direttivo sarà stabilita dal Presidente e concordata di volta in volta con i referenti provinciali, tenendo presente le esigenze di tutti. In caso di disaccordo prevarrà il parere del Presidente.

Nelle adunanze del Consiglio non è ammessa la delega. Il verbale dell'adunanza viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
- c) compilare e proporre all'Assemblea eventuali Regolamenti interni;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Qualora il Direttivo esamini una questione attinente ad una determinata Provincia, la relativa deliberazione sarà valida a maggioranza dei presenti e con il voto favorevole del/dei referente/i di quella Provincia.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 2 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere c/c bancari e postali e operare sui medesimi c/c, promuovere pagamenti e incassi. Il Presidente può stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione.

Il presidente conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal componente più anziano all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 12- Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali e contabili, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Gli atti societari potranno essere pubblicati sul sito dell'Associazione nella parte riservata ai soci, se realizzata.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che delibera in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 9. In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, a fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo di analoga attività, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14- Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Roseto degli Abruzzi, 18/11/2018